

Radicali italiani

Alla cortese att.ne del Segretario e legale
rappresentante, dott. Filippo Blengino

Pec.: radicali.italiani@pec.it

Oggetto: limitazioni di accesso alle sezioni detentive degli Istituti penali per i minorenni.

Con riferimento all'istanza presentata da Codesto Partito in data 27 maggio 2026, formalmente rubricata come "*reclamo ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679*", si rappresenta quanto segue. Preliminarmente, in termini procedurali, si osserva che il reclamo è stato riqualificato quale quesito interpretativo.

Tale determinazione è stata assunta in conformità ai criteri di correttezza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento n. 1/2019 del Garante, che legittima l'Autorità a "*fornire riscontro a quesiti che riguardano questioni di specifico interesse*" al fine di "*favorire la comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti*" degli interessati.

L'istanza, infatti, solleva questioni di massima rilevanza, inerenti al bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed effettività della conoscenza delle condizioni detentive, cui è preordinato l'istituto delle visite all'interno degli Istituti, con particolare riferimento a un contesto di significativo rilievo, quale quello del circuito penitenziario minorile.

Tuttavia, l'istanza non appare volta a denunciare una specifica violazione di diritti subita dall'istante in qualità di "interessato" – presupposto necessario per l'attivazione del procedimento di reclamo ai sensi dell'articolo 141 del d.lgs. 196 del 2003 e s.m.i. – bensì a sollecitare, appunto, un chiarimento sulla corretta esegesi della normativa in materia di protezione dei dati personali, con riguardo al bilanciamento rispetto alle prerogative ispettive previste dalla disciplina dell'ordinamento penitenziario (art. 117 d.P.R. n. 230/2000).

In tale prospettiva, la riqualificazione operata appare maggiormente funzionale all'esigenza di inscrivere l'istanza entro la sua più corretta forma procedurale.

Nel merito, in ordine alla richiesta di verifica della correttezza "*dell'interpretazione e dell'utilizzo della normativa in materia di protezione dei dati personali quale fondamento giustificativo delle limitazioni introdotte dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di accesso agli istituti penitenziari minorili*", si osserva quanto segue.

L'art. 67 della legge n. 354 del 1975 e s.m.i. individua il novero dei soggetti i quali, in ragione dell'incarico ricoperto, sono legittimati *ex lege* all'accesso agli istituti penitenziari senza, appunto, alcuna autorizzazione. Le visite di coloro i quali non sono compresi nelle categorie soggettive di cui all'art. 67 sono, invece, soggette ad autorizzazione da parte del Dipartimento



GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

dell'amministrazione penitenziaria, legittimato altresì a regolarne le modalità (art. 117, c.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e s.m.i.). Dalla lettura sistematica dei due commi dell'articolo si evincono, peraltro, alcuni elementi interpretativi rilevanti.

Il fine principale delle visite consiste nella *“verifica delle condizioni di vita”* di detenuti e internati, *“compresi quelli in isolamento giudiziario”*. Quanto alle modalità di svolgimento, esse devono garantire il *“rispetto della personalità”* dei soggetti ristretti, non potendosi in loro presenza *“fare osservazioni sulla vita dell'istituto”* o *“trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso”*.

Pertanto, il rispetto della dignità e della stessa riservatezza di detenuti e internati (tanto più se minorenni) costituisce un bene giuridico la cui tutela appare poter legittimare, secondo il regolamento penitenziario, atti regolatori volti a disciplinare modalità di visita compatibili con tale esigenza e con la garanzia di quel *“bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale”* (Corte cost., sent. 26 del 1999, richiamata anche da sent. 10 del 2024). Tuttavia, tale esigenza dovrebbe essere perseguita salvaguardando la funzione essenziale delle visite, consistente appunto nella *“verifica delle condizioni di vita”* di detenuti e internati; anche in tal caso, *a fortiori* se minorenni. In tale prospettiva, potrebbe anche astrattamente ipotizzarsi l'adozione di misure idonee a limitare il potenziale impatto delle visite sulla riservatezza dei detenuti e degli internati senza, tuttavia, precludere *tout court* l'accesso alle sezioni detentive. Si potrebbe, ad esempio, valutare la sufficienza, a tal fine, di misure quali – a titolo esemplificativo – la sottoscrizione di impegni di riservatezza o l'adozione di specifiche cautele operative come divieti di raccolta, a vario titolo, d'immagini.

Il bilanciamento tra queste esigenze, potenzialmente (ma non necessariamente) contrapposte dovrebbe, pertanto, essere realizzato dall'amministrazione- nell'esercizio della propria discrezionalità- nel rispetto del criterio di ragionevolezza e del principio di proporzionalità di cui all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, salvaguardando dunque il *“nucleo essenziale”* dei diritti coinvolti.

Ritenendo, con quanto su osservato, di aver fornito riscontro ai quesiti enunciati ai punti a), b), c), dell'istanza, in relazione alla richiesta sub d) non può che condividersi- anche da parte del Collegio del Garante- l'opportunità di sollecitare una riflessione, auspicabilmente congiunta con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ordine alle modalità preferibili per coniugare tutela della riservatezza dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale ed effettività della conoscenza delle condizioni detentive.

Si coglie, infine, l'occasione per rappresentare la disponibilità del Servizio rispetto a eventuali, ulteriori esigenze di approfondimento e si rivolge un cordiale saluto.

La dirigente

(Federica Resta)